

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

27° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1984

Presidenza del Presidente **BONIFACIO**
indi del Vice Presidente **TARAMELLI**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Nullaosta provvisorio per le attività soggettive ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (632)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2
BARSACCHI, sottosegretario di Stato per l'interno 6, 10, 12 e *passim*
BIGLIA (MSI-DN) 5, 11, 13 e *passim*
CARLI (DC) 15, 20
GARIBALDI (PSI) 3, 4, 7 e *passim*
MURMURA (DC) 22
PAVAN (DC), relatore alla Commissione 2, 5,
8 e *passim*
SAPORITO (DC) 4, 7, 10 e *passim*
TARAMELLI (PCI) 4, 7, 8 e *passim*

«Integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416» (829), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 27
BARSACCHI, sottosegretario di Stato per l'interno 29, 31
COLOMBO SVEVO (DC), relatore alla Commissione 27, 29, 31
DE SABBATA (PCI) 30
GARIBALDI (PSI) 28, 32
MURMURA (DC) 32
SAPORITO (DC) 28, 30, 31
TARAMELLI (PCI) 29

I lavori hanno inizio alle ore 17,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (632)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta dell'11 luglio e passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

I titolari o i rappresentanti legali delle attività indicate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982, n. 98, sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Nell'attesa del rilascio del certificato di cui al precedente comma, i titolari o i rappresentanti legali delle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare, entro sessanta giorni dalla stessa data, istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui al successivo articolo 2.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, su tale articolo 1 del disegno di legge n. 632 ho presentato il seguente emendamento: «Dopo il primo comma sono inseriti i seguenti secondo e terzo comma:

”Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti e alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del Ministero dell'interno.

Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione negli appositi elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti che saranno stabiliti dal Ministero dell'interno con proprio decreto”».

Credo che già dalla lettura semplice del testo si possa intendere il significato dell'emendamento. Faccio riferimento all'osservazione da me fatta durante la relazione al disegno di legge al nostro esame, quando dicevo che sarebbe stato opportuno ricorrere anche all'attività di liberi professionisti e ad apposite convenzioni con enti.

Il secondo comma dell'emendamento prevede che il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione negli appositi elenchi sia subordinato ad un esame dei requisiti stabiliti dal Ministero dell'interno.

GARIBALDI. Anch'io presento un emendamento all'articolo 1 tendente ad inserire, dopo il primo comma, i seguenti:

«Ai fini dell'approvazione di progetti ovvero del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei Vigili del fuoco possono avvalersi anche di idonea certificazione rilasciata da enti o strutture specifiche pubbliche ovvero da professionisti iscritti ai rispettivi albi i quali, a domanda, siano stati inseriti in appositi elenchi tenuti dal Ministero dell'interno.

L'iscrizione negli elenchi di cui al comma precedente è subordinata al possesso di requisiti determinati con decreto del Ministro dell'interno».

Secondo il mio punto di vista, si tratta di un emendamento migliorativo che non attiene soltanto alla forma, ma vorrebbe individuare meglio quegli enti, laboratori o professionisti cui la legge tende a riconoscere la potestà di certificare. Secondo me, tali soggetti dovrebbero essere qualificati come specificamente idonei, ossia professionalmente indirizzati verso questo tipo di attività.

Visto che sono numerosi gli enti che in senso lato sono dotati della potestà di certificazione, in questo settore, dobbiamo veder garantita la competenza specifica. Sono enti che dovrebbero avere natura pubblica, considerata la rilevanza della certificazione con le conseguenze che essa va a produrre. Tutto ciò non esclude il fatto che magari il Governo possa individuare questi enti qui genericamente indicati.

Per quanto riguarda le altre modifiche, esse sono prevalentemente formali e tendono a rendere più scorrevole la dizione dei due commi previsti nell'emendamento 1.1 del relatore Pavan. Per esempio, vi è l'italiano non proprio corretto delle parole «professionisti iscritti in albi professionali», ma vi è anche il problema dell'autorizzazione su domanda: secondo me, tale questione non sussiste perchè l'autorizzazione sta già nell'iscrizione negli appositi elenchi. Quindi sarebbe più che sufficiente riformulare il comma e dire «siamo stati inseriti in appositi elenchi tenuti dal Ministero dell'interno», perchè si presuppone il possesso dei requisiti di cui poi parla il comma successivo.

Quindi, ripeto, salvo l'aspetto connesso con una migliore precisazione degli enti e dei laboratori idonei a fare da supporto ai comandi dei Vigili del fuoco, le modifiche sono di forma ma rendono meglio leggibile il testo definitivo dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Mi sembra che l'emendamento del senatore Garibaldi si riferisca agli enti e ai laboratori che abbiano l'attribuzione pubblica dell'attività di certificazione.

GARIBALDI. Enti o strutture specifiche e pubbliche.

SAPORITO. Sono contrario.

PRESIDENTE. Cerchiamo prima di chiarire meglio di che cosa si tratta.

Dal punto di vista sostanziale mi sembra di aver capito che l'emendamento del senatore Garibaldi voglia che siano specifiche e pubbliche le strutture a cui compete la certificazione necessaria per il supporto ai comandi di Vigili del fuoco.

SAPORITO. Sono contrario agli emendamenti 1.1 e 1.2, anche se quest'ultimo ha una formulazione migliore. A tale riguardo si intratteranno la società che presenta la domanda e il Ministero che deve autorizzare il rilascio del certificato prevenzione incendi o l'approvazione di un progetto. Qui si richiede la certificazione di liberi professionisti o di altri organismi; è come se noi dicessimo che la dichiarazione dei redditi va fatta da un professionista: è la stessa cosa. La dichiarazione dei redditi come la domanda per ottenere il certificato di prevenzione incendi la fanno le private società, mentre con gli emendamenti che sono stati illustrati - mi dispiace dirlo - si incentivano e si favoriscono società, professionisti o strutture pubbliche che comunque si fanno pagare. Soprattutto nell'emendamento presentato dal senatore Pavan per l'approvazione del progetto si possono chiedere addirittura certificazioni rilasciate da strutture o da laboratori che si fanno pagare prima di esaminare il caso.

A me sembra, sotto l'aspetto della correttezza del rapporto, che non sia corretta una siffatta mediazione, che poi diventerebbe obbligatoria. Neanche l'emendamento del senatore Garibaldi supera le mie perplessità; infatti, mi pare ancora più estensivo. Quindi, sono contrario agli emendamenti perchè le strutture pubbliche, preposte al rilascio delle certificazioni, hanno tutti gli elementi necessari per ottenere una documentazione ampiamente corredata. In considerazione di ciò, non mi sembra che sia il caso di incentivare la intermediazione di altre strutture pubbliche o, addirittura private, e di professionisti.

Pertanto, mi dichiaro contrario, a titolo personale, ai due emendamenti.

TARAMELLI. L'argomento non è nuovo perchè è già contenuto nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577, con una formulazione forse meno vincolante di quella che qui si propone, in quanto stabilisce che i comandi provinciali possono avvalersi di certificazioni rilasciate da laboratori professionisti. Ora, questa norma che esiste, a quanto mi si dice, non funziona perchè le certificazioni, secondo quanto è stabilito nello stesso decreto, possono essere rilasciate secondo leggi e regolamenti; però, nessuno sa quali siano queste leggi e questi regolamenti e non si è potuto realizzare l'apporto previsto per facilitare il lavoro dei comandi provinciali. Ora, io dubito che si possano prevedere meccanismi che sopperiscano a quella carenza ed anzi il meccanismo che si vuol prevedere mi pare che porti ad un irrigidimento della collaborazione da parte di altri soggetti, in

quanto prevede prima una domanda, poi l'iscrizione ad un elenco del Ministero dell'interno per ottenere l'autorizzazione a rilasciare le certificazioni. Nella norma già esistente, invece, si faceva soltanto riferimento a laboratori professionisti iscritti a determinati albi. Pertanto, dubito che con le formulazioni che sono state presentate si possano superare le difficoltà già esistenti e temo, anzi, che si realizzi un irrigidimento senza peraltro precisare le caratteristiche dell'albo e i requisiti, cioè di quegli elementi nuovi che vogliono introdurre.

PRESIDENTE. Vorrei dal relatore qualche chiarimento circa il pagamento delle prestazioni che si verrebbero a realizzare. La differenza è tra il «possono avvalersi», e il «possono richiedere»; nel secondo caso, se il pubblico potere chiede, deve anche pagare.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Il discorso è abbastanza semplice; infatti, tutta la documentazione che deve essere presentata è a carico di chi la presenta. La richiesta dei comandi provinciali non è rivolta agli enti, laboratori, eccetera, ma alle ditte interessate all'approvazione o al rilascio del certificato, le quali, a loro volta chiedono e pagano le certificazioni rilasciate che, poi, presentano ai comandi provinciali. Ciò avviene anche in altri settori, quale quello dell'inquinamento atmosferico. Non vi è dubbio in proposito.

BIGLIA. Fermo restando che condivido le osservazioni fatte dal senatore Garibaldi circa l'aspetto formale dell'emendamento, e forse vi sarebbe da aggiungere anche qualcos'altro, tuttavia mi sembra che l'emendamento sia superfluo perchè il meccanismo così come è configurato dall'articolo 2 prevede, in sostanza, che il certificato provvisorio venga emesso dal Comando dei vigili del fuoco sulla base della documentazione fornita dalla parte e ove il comando non ritenga esauriente la documentazione richiede la perizia giurata da parte di un professionista. Innanzitutto mi sembra che, anche se non è espressamente detto nel testo, rientri nei poteri del Comando dei vigili del fuoco di invitare la parte a produrre un'ulteriore documentazione, senza bisogno di formalizzazione; inoltre, mi pare, che la chiave del meccanismo sia rappresentata dal fatto che in ultima analisi può essere richiesta la perizia giurata.

A questo punto, semmai, occorre premunirsi affinché la perizia giurata non venga redatta da un qualsiasi professionista, ma venga affidata ad un professionista iscritto anche in un registro particolare. Occorre, in altre parole, un vaglio della pubblica amministrazione perchè solo professionisti di una certa competenza e di un certo livello possano rilasciare queste perizie giurate.

Mi sembra, infatti, che il meccanismo della legge sia nella sanzione che colpisce il comportamento di chi collabora con la parte per arrivare al certificato provvisorio fornendo dichiarazioni non rispondenti al vero. Essendo quindi il problema già trattato nell'articolo 2 in modo abbastanza soddisfacente, mi sembra superfluo questo emendamento. Nel caso poi si voglia insistere su di esso, occorrerebbe allora chiedere (e si tratta di una norma regolamentare più che di una norma di legge) che il Comando dei vigili del fuoco richiede questa ulteriore

documentazione al soggetto richiedente il nullaosta provvisorio ed inoltre, poichè si tratta di rilasciare una certificazione e quindi di individuare i soggetti a ciò abilitati, comprendo la necessità di usare la parola «enti» ed anche l'aggettivo «pubblici», ma comprendo meno il termine «laboratori» perchè il laboratorio non è di per sè un soggetto di diritto. Mentre coi termini «enti» e «professionisti» individuamo due categorie di soggetti di diritto, la parola «laboratorio» potrebbe creare una certa confusione.

Comunque, poichè la perizia giurata è un atto che viene richiesto ad un professionista, l'introduzione di una attestazione da un ente pubblico potrebbe creare delle discriminanti a favore del soggetto che renderà poi la perizia giurata e potrebbe quindi far venire meno anche buona parte del deterrente rappresentato dalla sanzione penale per la perizia giurata. Per questi motivi ritengo non opportuno l'emendamento.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei anzitutto precisare agli onorevoli senatori che l'emendamento presentato dal relatore Pavan si rifà sostanzialmente all'articolo 18 del decreto legislativo n. 577 del 1982 e si riferisce nella sostanza al rilascio del certificato di prevenzione incendi e non del nulla osta provvisorio.

Vi sono state alcune difficoltà applicative, per quanto riguarda il Ministero dell'interno, proprio riguardo all'articolo 18 di tale decreto là dove si dice che i Comandi dei vigili del fuoco «possono avvalersi... nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti». Questo perchè non erano ben individuati tali casi. Approfittando allora della discussione di questo provvedimento sul nulla osta provvisorio, il Ministero dell'interno - ovviamente rispettando le leggi per quanto riguarda gli albi professionali e le competenze - vorrebbe superare le attuali difficoltà. Proprio per questo motivo l'emendamento proposto dal relatore Pavan è considerato positivamente dal Ministero dell'interno. Possono tuttavia esservi ulteriori difficoltà.

La prima parte dell'emendamento del relatore Pavan recita: «Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del Ministero dell'interno». Mentre l'intendimento di tale emendamento può essere condiviso, per quanto riguarda l'espletamento potrebbero esservi alcune difficoltà riguardanti la presentazione delle domande e la predisposizione degli albi. Quindi, per evitare questa preoccupazione, il Governo, in attesa che il Ministero dell'interno abbia predisposto gli elenchi con le specifiche competenze ed anche per avere una maggiore garanzia trattandosi di argomento assai delicato, ha presentato il seguente emendamento: «Fino alla pubblicazione degli elenchi di cui ai commi precedenti, può essere provvisoriamente autorizzato con decreto del Ministro dell'interno, il ricorso ad enti e laboratori ritenuti idonei o a professionisti iscritti in albi professionali».

Ciò in modo da avere una fase transitoria che possa consentire al Ministero dell'interno di esaminare le domande presentate e stabilire i

criteri di inserimento nelle diverse graduatorie sulla base della competenza e rispetto alle norme antincendio che devono essere applicate. Tale norma si riferisce, al rilascio del certificato di prevenzione incendi per ovviare alle carenze applicative del decreto n. 577.

TARAMELLI. Ho già detto che, a mio avviso, questi elenchi nazionali irrigidiscono tutto il meccanismo. Il punto è di stabilire quali sono i requisiti necessari ai soggetti di cui si tratta. La mia proposta è quella di eliminare il riferimento agli elenchi nazionali e dire che con decreto del Ministro dell'interno si stabiliscono i requisiti necessari ad enti, laboratori e professionisti per produrre la necessaria certificazione. Ciascun Comando provinciale dei vigili del fuoco potrebbe poi accertare la sussistenza di detti requisiti.

PRESIDENTE. Potrebbe trattarsi di requisiti di difficile accertamento da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco. L'inclusione nell'elenco dà invece la garanzia della sussistenza di tali requisiti.

Certo, si potrebbe lasciare al Ministro dell'interno un'ampia facoltà discrezionale, tuttavia, poichè con la proposta del senatore Taramelli addossiamo ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco la verifica del possesso dei requisiti richiesti, ritengo sia preferibile l'elenco.

SAPORITO. Sono d'accordo con il senatore Taramelli, intendo l'emendamento come una chiarificazione dell'articolo 18 citato. Se le difficoltà sono quelle di cui hanno parlato Taramelli e il Sottosegretario, perchè non si sa bene in base a quale legge e quale regolamento si agisca, diciamo che il Ministro dell'interno è autorizzato ad emettere, con proprio decreto, i regolamenti di cui parla l'articolo 18 del decreto n. 577 in maniera che con un unico decreto si stabiliscano tutti i requisiti di questi soggetti che sono autorizzati a collaborare in queste procedure del rilascio delle certificazioni.

Sono più dell'idea, se la difficoltà è questa, di chiarire che questo regolamento lo fa il Ministro dell'interno, assegnando ad un decreto di quest'ultimo la definizione dei regolamenti previsti dall'articolo 18 del decreto n. 577.

GARIBALDI. Questa osservazione mi sembra pertinente però, prima di arrivare a soffermarmi sul merito dell'osservazione stessa vorrei fare una considerazione. Immaginando che questi comandi dei vigili del fuoco siano sovraccarichi di lavoro è da ritenere che le ispezioni corrette in materia i vigili del fuoco, per il carico di lavoro, non siano in condizione di espletarle. Allora ci vuole un minimo di certezza nella affidabilità delle procedure e delle previsioni antincendio. Il legislatore si deve preoccupare di garantire al cittadino la possibilità di esprimere la propria industria e la propria impresa; ma come si è deciso di far questo? Ponendo in linea di principio che sia il Comando dei vigili del fuoco a fare questi rilievi per dare l'autorizzazione e, in subordine, consentire al privato interessato di manifestare, attraverso meccanismi garantiti dalla professionalità di alcuni soggetti, l'esistenza delle condizioni di sicurezza.

La formulazione è abbastanza confusa. Ad esempio, il «laboratorio» è una realtà inesistente sotto il profilo giuridico e non offre possibilità di certezza. Chiunque potrebbe improvvisarsi «ente» o «laboratorio» che fa certificazioni e il comando dei vigili come potrebbe accreditarle?

Tuttavia per dare un momento di sicurezza e di garantita professionalità e qualità della prestazione, che dovrebbe surrogare la professionalità dei vigili del fuoco, mi pare che l'individuazione di enti, strutture o professionisti possa esser fatta dal Ministro con un apposito decreto. In questa sede potrebbero specificarsi il tipo e le caratteristiche dei laboratori e delle attrezzature dei professionisti laureati o in possesso di un determinato diploma. Credo che tutto ciò non sia complicato e sia funzionale; indipendentemente dal fatto di abilitare professionisti attraverso il meccanismo dell'iscrizione ad un albo; mi sembra più semplice la proposta di Taramelli che mi pare condivisa dal senatore Saporito.

Fermo restando che i controlli li devono fare i Comandi dei vigili del fuoco; solo se questi ultimi non li possono fare potranno essere accettate le certificazioni.

TARAMELLI. C'è un *sub*-emendamento, che presento all'emendamento 1.1, del seguente tenore: «Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, determina i requisiti necessari dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni».

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Primo punto: utilità o non utilità, pericolosità o non pericolosità di questo emendamento. Vorrei pregare di leggere tutto l'emendamento che recita ad un certo punto: «oltre agli accertamenti e alle valutazioni direttamente eseguite,». Dunque i comandi provinciali non rilasciano le certificazioni di prevenzioni incendi solo in base alla presentazione dei certificati diciamo sostitutivi; essi espletano tutte quelle incombenze che già compiono (sopralluoghi, accertamenti) ma in aggiunta a queste possono chiedere certificazioni a garanzia che le norme di prevenzione incendi siano state rispettate. Si tratta di una garanzia maggiore che il Comando provinciale dei vigili del fuoco ha per poter rilasciare certificati; dunque questi soggetti non hanno la libertà di rilasciare certificati in luogo delle autorità.

La seconda osservazione si rivolge al collega Biglia. L'emendamento è inserito dopo il primo comma, non dopo il secondo, e il primo comma parla del certificato e non del nullaosta. Non è una perizia giurata mentre per il nullaosta, se il comandante provinciale non è in grado di valutare dalla documentazione se esistono i requisiti, può esigere una perizia giurata; qui invece, per il certificato prevenzioni incendi può esigere una documentazione suppletiva a quella che già sono chiamati a presentare tutti. Si tratta di una documentazione in aggiunta ai sopralluoghi e alle altre incombenze; perciò riterrei che l'emendamento vada mantenuto così come è.

Inoltre suggerirei che dopo la frase «direttamente eseguite, possono richiedere» si può ripetere «ai titolari o ai rappresentanti legali di cui al comma precedente».

PRESIDENTE. L'emendamento potrebbe diventare «possono richiedere agli interessati certificazioni».

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Va bene.

Riguardo il problema di togliere gli enti o meno, che è stato avanzato, avrei delle perplessità perchè l'iscrizione ad un elenco, e quindi l'autorizzazione del Ministero a essere enti titolati a rilasciare certificazioni, è un momento di garanzia per i comandi provinciali; altrimenti giustamente, come qualcuno ha detto, rimarrebbe nella discrezionalità del comando provinciale e potrebbe trovarsi in difficoltà, mentre quando una ditta, una persona o un ente è stato già riconosciuto idoneo a rilasciare certificazioni questo dà una garanzia ai comandi provinciali.

Non capisco, senatore Taramelli, perchè mi sembra che il secondo comma volesse dire la stessa cosa del suo *sub*-emendamento.

TARAMELLI. Il mio *sub*-emendamento esclude l'albo nazionale; determina soltanto i requisiti dei soggetti abilitati e il Comando provinciale, in base ai requisiti, accetta la domanda.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Ho capito meglio, ma sono ancora titubante su questo *sub*-emendamento. Preferisco che vi sia un elenco, che sia un punto di riferimento certo per i Comandi provinciali.

Essi dovrebbero fare una valutazione dell'esistenza di quei requisiti in un professionista qualora mancasse un elenco, mentre in presenza di un albo professionale i requisiti sono già determinati e il Comando provinciale avrebbe un'ulteriore garanzia.

PRESIDENTE. Senatore Pavan, è favorevole all'emendamento Garibaldi nel senso di apporre, dopo la parola «enti», la parola «pubblici»?

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Se diamo potestà di certificazione a professionisti, perchè non possiamo conferirla anche ad enti privati? Quando questi enti sono riconosciuti ed iscritti in un certo elenco hanno già dato una garanzia e quindi non mi limiterei soltanto agli enti pubblici.

PRESIDENTE. Giuridicamente cosa si intende per «laboratori»?

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Saranno i laboratori chimici.

GARIBALDI. Cosa vuol dire? Il professionista ha un suo stato giuridico, ma i laboratori chimici che cosa sono?

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Nonostante tutte le osservazioni che sono state fatte, manterrei il mio emendamento perchè esso mi sembra più garantista per i Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

Non ho altre osservazioni da fare ed esprimo parere favorevole all'emendamento del Governo aggiuntivo rispetto al mio. Esprimo

inoltre parere contrario al *sub*-emendamento presentato dal senatore Taramelli.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Propongo il mantenimento dell'emendamento presentato dal senatore Pavan.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il *sub*-emendamento presentato dal senatore Taramelli, in base al quale il Ministro dell'interno con proprio decreto determina i requisiti dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni.

Non è approvato.

TARAMELLI. Signor Presidente, annuncio un altro emendamento all'emendamento presentato dal senatore Pavan.

Mi permetto, anche in base alle sue osservazioni, di sostituire la «richiesta» delle certificazioni con la potestà di avvalersi delle stesse.

PRESIDENTE. Frattanto il relatore ha modificato il suo emendamento, prevedendo che i Comandi provinciali dei vigili del fuoco possano richiedere «agli interessati» le certificazioni.

TARAMELLI. Ma è diverso affermare che il Comando può avvalersi delle certificazioni.

PRESIDENTE. Sostanzialmente l'emendamento presentato dal senatore Pavan conferisce al Comando provinciale dei vigili del fuoco il potere di richiedere quelle certificazioni, mentre il *sub*-emendamento Taramelli la costruisce come una facoltà degli interessati di esibire, tra le altre cose, anche questa certificazione. Cambia completamente il significato della norma.

SAPORITO. Vorrei chiedere al Governo e al senatore Pavan se vi sono connessioni tra l'emendamento presentato dal relatore, l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo e il secondo comma dell'articolo 2 perchè può darsi che diciamo tutti la stessa cosa e non riusciamo a metterci d'accordo.

PRESIDENTE. Lei era assente, ma sia il Governo che il relatore hanno già chiarito questo punto.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Il certificato di cui il Comando può avvalersi - o chè richiede - riguarda il rilascio definitivo. Da qui la mia proposta di inserirlo subito dopo il primo comma.

Il secondo comma del testo prevede il nullaosta provvisorio, per il quale viene esaminata la documentazione presentata dall'interessato. Se il Comando ritiene che la documentazione per il rilascio del nullaosta provvisorio non è sufficiente, chiede una perizia giurata che è cosa diversa dalla certificazione. Chi fa la perizia se ne assume la responsabilità, mentre la documentazione aggiuntiva è sempre soggetta alla valutazione del Comando provinciale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del *sub*-emendamento presentato dal senatore Taramelli.

BIGLIA. L'osservazione che avevo fatto prima si riferiva alla ovvia considerazione che i certificati definitivi saranno preceduti, da adesso in poi, da nullaosta provvisori. Quindi è ormai acquisita agli atti la perizia giurata. Il problema in quella sede sarà di accertarsi che la perizia giurata non sia fatta da un qualsiasi «pivellino», ma da un professionista con determinati requisiti vagliati anche in sede ministeriale o comunque tali da dare un contenuto alla responsabilità patrimoniale che consegue ad un eventuale illecito verso terzi.

Il problema che esiste per il nullaosta ha la sua rispondenza anche qui perchè i certificati definitivi verranno certamente dopo il rilascio del nullaosta provvisorio.

Tuttavia, se vogliamo dire che ai fini del rilascio del certificato definitivo può essere utile - anche se certamente non necessario - acquisire anche delle attestazioni, facciamolo pure se ciò può rappresentare un aiuto per i Comandi dei vigili del fuoco. L'importante è che la responsabilità rimanga al Comando, il quale potrà anche tener conto di questa documentazione.

SAPORITO. Ho parlato con tecnici a proposito della volontà relativa alla formulazione dell'articolo, perchè immagino che il collega Pavan li abbia sentiti (non dico cose segrete, lo ha detto anche il Sottosegretario). Secondo me, i tecnici, ai fini di valutare i progetti per il rilascio di certificazioni di prevenzione incendi, vorrebbero che le domande fossero corredate da attestazioni tecniche. Questo è l'obiettivo che si intende realizzare.

Ora, perchè non utilizzare lo stesso modello dell'articolo 2 per il certificato provvisorio: i Comandi in presenza di difficoltà possono chiedere che la domanda sia corredata da perizia giurata. Quindi, si possono precisare ed elencare tutti quelli che devono rilasciare la documentazione richiesta, affinchè la domanda sia tecnicamente corredata.

Io penso che stiamo discutendo inutilmente, perchè siamo tutti d'accordo. Allora, sarebbe opportuno che, alla luce delle considerazioni fatte e dalle indicazioni che sono state date, il Governo e il relatore concordassero un nuovo testo. Nel frattempo, potremmo accantonare l'argomento e procedere con l'esame degli altri articoli.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Chiedo scusa, ma faccio presente che non abbiamo letto bene il testo. In primo luogo il nullaosta provvisorio viene rilasciato solo alle ditte esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e, quindi, l'osservazione del senatore Biglia può essere in parte vera per le ditte che sono attualmente esistenti; mentre il primo comma è a carattere generale, sia per le ditte attualmente esistenti, sia per quelle che si costituiranno in seguito e, quindi, la documentazione per il nullaosta provvisorio non è sufficiente nel secondo caso. Pertanto, l'emendamento riguarda il rilascio del certificato da oggi in poi, per le ditte esistenti e per quelle che verranno in futuro. Ritengo che non vi sia bisogno di ulteriori

formulazioni ed, inoltre, insisto sulle parole «possono richiedere», perchè esprimono la facoltà dei comandi provinciali, a seconda che dalla documentazione o dal sopralluogo effettuato traggano o meno la convinzione di dover chiedere una garanzia.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole alla formulazione del relatore e contrario al *sub-emendamento*.

GARIBALDI. Mi sembra che il *sub-emendamento* migliori la formulazione, in quanto non si può lasciare intendere che basti un certificato per ottenere il nullaosta. Il certificato deve essere di un certo tipo e non può essere un pezzo di carta qualunque con sotto una firma. Chiedo se può essere sufficiente soltanto una dichiarazione di regolarità con le norme vigenti. Io penso che si dovrebbero dare indicazioni più precise, in modo che si sappia che cosa si deve certificare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il *sub-emendamento* presentato dal senatore Taramelli.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore. Ne do lettura:

«Dopo il primo comma sono inseriti i seguenti secondo e terzo comma:

”Ai fini dell’approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere ai soggetti di cui al primo comma di produrre certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del Ministero dell’interno.

Il rilascio delle autorizzazioni e l’iscrizione negli appositi elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti che saranno stabiliti dal Ministro dell’interno con proprio decreto”».

È approvato.

Dichiaro precluso l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Garibaldi.

Il Governo ha presentato un emendamento 1.3, tendente ad aggiungere dopo il terzo comma il seguente:

«Fino alla pubblicazione degli elenchi di cui ai commi precedenti, può essere provvisoriamente autorizzato, con decreto del Ministro dell’interno, il ricorso ad enti e laboratori ritenuti idonei o a professionisti iscritti in albi professionali».

SAPORITO. A mio avviso si dovrebbe sostituire alla dizione «iscritti in albi professionali», l'altra «iscritti nei rispettivi albi professionali».

PRESIDENTE. Non sono favorevole alla parola «rispettivi».

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo ha presentato questo emendamento perchè per la predisposizione degli elenchi sarà necessario del tempo. Ed allora, fino alla pubblicazione degli elenchi si potrà, con decreto del Ministro dell'interno, autorizzare il ricorso ad enti e a laboratori ritenuti idonei o a professionisti iscritti in albi professionali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal Governo.

È approvato.

Gli altri emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge, presentati dal relatore, riguardano l'entrata in vigore del provvedimento e i termini di presentazione della domanda per il rilascio del nullaosta provvisorio. Essi così recitano:

«Al quinto comma, secondo rigo, le parole "al precedente comma" sono sostituite con "ai precedenti commi"» (1.4).

«Al quarto comma, sesto rigo, dopo la parola "dalla" è inserito: "data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al successivo articolo 2", in luogo di "stessa data"» (1.6).

«Al quarto comma, decimo rigo, la parola "successivo" è sostituita da "medesimo"» (1.5).

Il testo originale prevedeva che le ditte private dovessero presentare l'istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Dal momento che le istruzioni relative devono essere emanate con un decreto ministeriale, è ovvio che quei sessanta giorni devono decorrere dalla pubblicazione del decreto stesso. In caso diverso gli interessati avrebbero un tempo senz'altro più breve perchè il decreto ministeriale non può essere emanato prima della pubblicazione della legge.

BIGLIA. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sull'opportunità di limitare il meccanismo del nullaosta provvisorio soltanto allo smaltimento dell'arretrato ed evitare che tale istituto divenga stabile. Mi chiedo, allora, perchè, se un'attività comincia ad esempio l'anno successivo all'entrata in vigore di detto provvedimento, l'esercente di tale attività non possa valersi del meccanismo del nullaosta provvisorio. Non capisco perchè si debba utilizzare tale meccanismo in maniera transitoria, per smaltire le 600 mila domande arretrate, quando invece potrebbe rappresentare uno strumento utile anche per evitare il formarsi di nuovo arretrato.

Propongo, pertanto, di sopprimere, all'ultimo comma dell'articolo 1 l'inciso: «delle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Comprendo le osservazioni fatte dal senatore Biglia, ma ritengo che così facendo

cambieremmo la filosofia del provvedimento. Il Governo, infatti, non solo si preoccupa di arrivare ad eliminare l'arretrato delle 600 mila pratiche esistenti ma anche (proprio per le considerazioni fatte nella precedente riunione della Commissione dal relatore, in sede di presentazione degli emendamenti) di poter raggiungere, attraverso alcune integrazioni riguardanti lo snellimento delle procedure concorsuali, l'obiettivo fissato dal disegno di legge del Governo, in modo che il Ministero dell'interno possa avvalersi di uno strumento efficiente, per applicare in modo preciso la normativa secondo quanto era stato stabilito dalla legge.

In parole povere lo scopo del nullaosta provvisorio riguarda obiettivi primari che sono quelli di arrivare a smaltire quell'arretrato di 600 mila pratiche e, nello stesso tempo, riportare a piena efficienza quel che è previsto dalla legge.

In particolare la Commissione ha esaminato, sulla base delle proposte presentate dal relatore, una serie di integrazioni per avere la sicurezza che non soltanto ci preoccupiamo del nullaosta provvisorio per due o tre anni ma completiamo anche tutto il quadro attraverso le assunzioni che riguardano il settore specifico dei vigili del fuoco e tutta la parte di supporto tecnico amministrativo. In questo modo tutto l'organico del Ministero dell'interno sarà efficiente e rispondente in maniera esatta a quel che è previsto dalla legge. Questa è la maniera corretta per venire incontro agli obiettivi prefissati.

PRESIDENTE. C'è un emendamento del senatore Biglia, al secondo comma dell'articolo, soppressivo dell'inciso «delle attività esistenti all'entrata in vigore della presente legge».

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Sono veramente contrario a questo emendamento anche perchè porterebbe a regime ciò che vogliamo che sia solo provvisorio e questo vuol dire duplicare il lavoro per tutti i comandi provinciali. Non vogliamo bloccare le attività per tutto l'arretrato che c'è ma vogliamo avere come punto di riferimento principale il rilascio del certificato, tanto è vero che ho presentato degli emendamenti per snellire le procedure e per dare supporto tecnico e amministrativo ai comandi provinciali proprio per avere, come punto di riferimento, il certificato e non il nullaosta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Metto ai voti l'emendamento 1.4 del relatore che tende a sostituire, al quarto comma, secondo rigo le parole «al precedente comma» con «ai precedenti commi».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5 del relatore che tende a inserire, al quarto comma, sesto rigo, dopo la parola «dalla» le parole «data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al successivo articolo 2», in luogo di «stessa data».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6 del relatore che tende a sostituire, al quinto comma, la parola «successivo» con «medesimo».

È approvato.

Metto ai voli l'emendamento 1.7 del senatore Biglia che tende a sopprimere l'inciso, all'ultimo comma: «delle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

Non è approvato.

CARLI. Propongo di sopprimere il riferimento relativo ai «rappresentanti legali» presente nel primo e nell'ultimo comma dell'articolo 1.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento appena presentato avvertendo che si intende così sopprimere anche il riferimento, presente in altra parte del testo, a detta figura di rappresentanza.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 1.

I titolari delle attività indicate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98, sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del Ministero dell'interno.

Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione negli appositi elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti che saranno stabiliti dal Ministero dell'interno con proprio decreto.

Fino alla pubblicazione degli elenchi di cui ai commi precedenti, può essere provvisoriamente autorizzato, con decreto del Ministro dell'interno, il ricorso ad enti e laboratori ritenuti idonei o a professionisti iscritti in albi professionali.

Nell'attesa del rilascio del certificato di cui ai precedenti commi, i titolari delle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblica-

zione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al successivo articolo 2, istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui al medesimo articolo 2.

È approvato.

Art. 2.

I Comandi provinciali dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto al terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, a richiesta dei titolari, rilasciano un nullaosta provvisorio che consenta l'esercizio delle attività di cui all'articolo precedente, previo accertamento della rispondenza alle prescrizioni e condizioni imposte dai Comandi stessi sulla base di direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I Comandi effettuano l'accertamento mediante l'esame della documentazione e delle certificazioni prodotte dai titolari delle attività conformemente alle prescrizioni degli articoli 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. Se tali certificazioni non siano ritenute esaurienti dai Comandi stessi, esse devono essere effettuate in forma di perizia giurata, redatta da professionista abilitato ed iscritto ad albo professionale, che attesti la rispondenza delle caratteristiche delle attività e dello stato dei luoghi alle prescrizioni e condizioni di cui al precedente comma.

I Comandi provinciali dei vigili del fuoco, prima del rilascio del nullaosta provvisorio, possono effettuare, a campione, visite-sopralluogo per il controllo dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni suindicate.

Il nullaosta deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e produce, durante il suo periodo di validità, gli stessi effetti del certificato di prevenzione incendi. Nelle more del rilascio del nullaosta provvisorio è consentita la prosecuzione dell'attività soggetta al controllo di prevenzione incendi.

Il termine di validità del nullaosta provvisorio non può essere superiore a due anni.

Entro tale termine i Comandi provinciali dei vigili del fuoco devono effettuare le visite-sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Qualsiasi variante apportata all'organizzazione strutturale, produttiva o gestionale dell'attività soggetta a controllo durante il periodo di validità del nullaosta provvisorio ne comporta la decadenza; in tale caso si applicano le procedure ordinarie di richiesta e di concessione del certificato di prevenzione incendi previste per i progetti di nuovi impianti o di nuove costruzioni.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Su questo articolo ho presentato un emendamento, il 2.1, che tende a inserire, dopo il primo comma, il seguente secondo comma: «Per le attività alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il nullaosta provvisorio sarà rilasciato dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accerta-

mento della rispondenza della attività stesse alle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato A annesso alla legge 18 luglio 1980, n. 406».

Faccio presente che è necessario coordinare anche la normativa del nullaosta provvisorio delle strutture alberghiere a quella che è l'attuale normativa, sia pur permanendo i requisiti che abbiamo fissati per le strutture alberghiere. Solo questo è il significato dell'emendamento 2.1 e mi sembra che il mio testo e quello del senatore Garibaldi siano uguali.

Con l'emendamento 2.3, al secondo comma propongo di sopprimere l'inciso «redatta da professionista abilitato ed iscritto ad albo professionale».

SAPORITO. Ho presentato due emendamenti, insieme al senatore Brugger, per migliorare il testo dell'articolo. Il primo si propone di aggiungere, al quarto comma, le seguenti parole: «il nulla osta si intende concesso trascorsi i 120 giorni di cui sopra».

L'altro emendamento, il 2.10, è di carattere tecnico perchè le varianti debbono comportare sostanziali modifiche alle condizioni di sicurezza. Questo emendamento tende a sostituire all'ultimo comma dell'articolo 2 le parole: «qualsiasi variante» con le seguenti: «qualsiasi variante che comporti modifiche sostanziali alle condizioni di sicurezza».

BIGLIA. A questo articolo ho presentato due emendamenti. Il primo, il 2.4, propone di aggiungere, in fine, al quarto comma dell'articolo 2 le seguenti parole: «Il nullaosta si intende concesso trascorsi i 90 giorni di cui sopra». L'altro, il 2.8, tende a sostituire all'ultimo comma dell'articolo 2 le parole: «qualsiasi variante» con le seguenti: «qualsiasi variante che comporti modifiche sostanziali alle condizioni di sicurezza».

Ad illustrazione dei miei emendamenti dirò che il 2.8 coincide con quello del collega Saporito e cioè che le varianti che non sono sostanziali non hanno bisogno dell'adozione di nuove formalità.

L'altro emendamento, poichè si parla di novanta giorni nel corso dell'articolo, credo vada bene così. Altrimenti il senatore Saporito dovrebbe togliere, nel suo emendamento 2.5 la frase «di cui sopra», per coerenza col primo comma dell'articolo 2.

Se si dà più margine di tempo al Comando dei vigili del fuoco, come intende fare Saporito potrei essere parzialmente d'accordo ma mi sembra più giusto il riferimento ai novanta giorni così come è detto nel mio emendamento 2.4.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Sia il senatore Biglia che i senatori Saporito e Brugger hanno presentato due emendamenti. Mi riferisco all'emendamento 2.10 dei senatori Saporito e Brugger che recita: «Sostituire all'ultimo comma dell'articolo 2 le parole "qualsiasi variante" con le seguenti: "qualsiasi variante che comporti modifiche sostanziali alle condizioni di sicurezza"».

Anzichè accettare l'emendamento, che così formulato mi sembra ancora abbastanza vago, manterrei il testo dell'ultimo comma del disegno di legge con una variazione, andando incontro alle esigenze dei

presentatori di quell'emendamento. Quando si dice: «Qualsiasi variante apportata all'organizzazione strutturale, produttiva o gestionale», si può togliere la parola «gestionale» perchè può accadere che l'azienda cambi titolare e, a causa di ciò, decada il nullaosta. Secondo me dovrebbe rimanere la dizione concernente l'organizzazione strutturale e produttiva, mentre ritengo che le parole «qualsiasi variante che comporti modifiche sostanziali» siano troppo vaghe.

Sul secondo emendamento - «Il nullaosta si intende concesso trascorsi i 120 giorni di cui sopra» - ho molte perplessità che a tale riguardo si possa far valere il silenzio-assenso perchè introduciamo un concetto molto pericoloso e la responsabilità, comunque vada, è poi dei Comandi provinciali. Mentre oggi esiste già una responsabilità se non rilasciano il nullaosta o il certificato per omissione di atti di ufficio ma si possono avere delle giustificazioni per un apparato insufficiente, quando si introduce il principio del silenzio-assenso si rendono responsabili i Comandi per una pratica che magari non sono stati in grado di esaminare in maniera esauriente.

In conclusione mi rimetto al Governo per l'accettazione della formula che prevede i 120 giorni per il rilascio del nullaosta, ma personalmente nutro delle perplessità.

PRESIDENTE. Il problema non è quello dei 120 giorni, ma delle conseguenze che si avrebbero alla scadenza di questi 120 giorni perchè, in base all'emendamento dei senatori Saporito e Brugger, si introduce il principio del silenzio-assenso.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Scusi, signor Presidente, ma per completare meglio il mio pensiero devo dire che ho delle perplessità sul principio del silenzio-assenso, sia che si tratti di 120 giorni che di 90. Pertanto mi rimetto al Governo.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto riguarda il primo emendamento presentato dai senatori Saporito e Brugger mi permetterei di fare un'osservazione per vedere se si riesce a raggiungere lo stesso obiettivo.

Il collega Saporito ha proposto di sostituire all'ultimo comma dell'articolo 2 le parole «qualsiasi variante» con «qualsiasi variante che comporti modifiche sostanziali alle condizioni di sicurezza». Se il senatore Saporito lo ritiene opportuno si potrebbe dire: «qualsiasi variante all'organizzazione strutturale, che durante il periodo di validità del nullaosta provvisorio pregiudichi le condizioni di sicurezza, ne determina la decadenza».

SAPORITO. Sono d'accordo con questa proposta perchè in effetti sia il nostro emendamento che quello del collega Biglia intendevano dire che devono essere prese in considerazione delle varianti che modificano le condizioni di sicurezza.

PRESIDENTE. Personalmente mi dichiaro contrario alla modifica proposta dal Governo, perchè chi deve valutare è il Comando dei vigili del fuoco nell'interesse della sicurezza generale, altrimenti si lascia

tutto nell'indeterminatezza. Se faccio una variazione non posso valutare da me se essa incide o meno sulle condizioni di sicurezza.

SAPORITO. Signor Presidente, la dizione che viene usata - «qualsiasi variante apportata all'organizzazione strutturale, produttiva o gestionale dell'attività» - può comprendere anche una variante migliorativa delle condizioni di sicurezza.

Siamo di fronte al rilascio di certificazioni che devono attenersi alle condizioni di sicurezza. Ogni variante che modifichi o comunque incida su tali misure di sicurezza deve essere presa in considerazione. Ma non possiamo ricomprendere il cambio di domicilio o la morte del titolare dell'azienda. Per questo, insieme con il collega Brugger, e indirettamente anche con il collega Biglia, mi ero permesso di dire che le varianti devono essere in qualche modo incidenti.

PRESIDENTE. Il relatore ha proposto di sopprimere il «gestionale» che provoca queste sue preoccupazioni.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Personalmente ho proposto solo delle correzioni.

SAPORITO. Capisco le varianti strutturali che modificano le condizioni di sicurezza. Questo è l'essenziale.

PRESIDENTE. Dobbiamo mettere il cittadino in una situazione di certezza dei rapporti in questa materia. Il titolare di un cinema che apporti una variazione strutturale non può essere arbitro nel determinare se tale variazione incide o meno sulle condizioni di sicurezza; tale valutazione spetta al Comando dei vigili del fuoco.

GARIBALDI. Presumo che l'obiettivo di salvaguardare la sicurezza possa essere mantenuto segnalando al Comando dei vigili *tout court* l'introduzione di varianti; poi sarà il Comando stesso a verificare se le condizioni di sicurezza sono state modificate o no. Quindi, a mio parere, occorre comunicare al Comando dei vigili del fuoco qualsiasi variante della struttura o dell'organizzazione produttiva (infatti l'organizzazione produttiva ha un senso, «organizzazione strutturale» non so che cosa voglia dire!).

Si potrebbe superare l'ostacolo che abbiamo dinanzi dicendo che il titolare dell'azienda o dell'attività è tenuto a segnalare al Comando dei vigili del fuoco ogni variazione delle strutture o dell'organizzazione produttiva. A questo punto il Comando verificherà le modifiche apportate e se queste pregiudicano le condizioni di sicurezza sarà negato il nullaosta.

PRESIDENTE. Senatore Garibaldi, noi con questo disegno di legge vogliamo preoccuparci di agevolare l'attività dei vigili del fuoco, ma altresì di garantire la sicurezza dei cittadini. Rendendoci conto del carico di lavoro di questo corpo, dobbiamo tener presente che la sua ipotesi comporterebbe che, ove ci siano varianti incidenti sulle

condizioni di sicurezza, intervengono i vigili del fuoco per revocare il nullaosta. Si tratta di un'attività positiva.

Vogliamo essere certi delle cose e vogliamo che qualsiasi variante sia valutata positivamente, poichè dalla mancanza di valutazioni consegue la decadenza del nullaosta.

SAPORITO. Allora non è automatica la decadenza del nullaosta per effetto di qualunque variante.

BIGLIA. L'osservazione del Presidente è da tener presente. Effettivamente, l'emendamento così come è presentato, potrebbe mettere in dubbio la sicurezza e non si saprebbe, poi, a chi attribuisce la responsabilità. Potremmo, piuttosto, dire: «qualsiasi variante degli elementi accertati con la documentazione prodotta per ottenere il nulla osta». Mi spiego: se con una perizia giurata si accerta che il materiale con il quale sono rivestite le poltrone di un cinema è ininfiammabile, qualora il materiale venga cambiato, evidentemente cambia uno degli elementi che sono serviti alla procedura di rilascio del nulla osta. Ma la variante potrebbe riguardare qualcosa che non è emerso nella documentazione prodotta, che però potrebbe rientrare nella vasta formulazione contenuta nel testo del provvedimento.

Quindi, potrei modificare il mio emendamento, se troviamo un accordo sulla formulazione che ho, or ora, prospettato.

SAPORITO. A me sembra che comminare la decadenza per ogni variante strutturale, produttiva o gestionale, sia eccessivo. Io ho proposto una formula, ma se vi sono altre formule migliorative da parte del relatore e del Governo, sono disposto ad accettarle.

PRESIDENTE. Dobbiamo tener presente che il relatore si è dichiarato favorevole alla soppressione delle parole «o gestionale».

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Sì, ma vorrei che anche in questo caso rileggesimo insieme l'intero comma. Siamo di fronte ad un nullaosta provvisorio; quindi, è il nullaosta provvisorio che decade. La seconda parte del comma stabilisce che, in tal caso, si mette in moto la procedura del certificato definitivo. Dunque, non si bloccano le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione, ma si blocca il nullaosta provvisorio. Il Comando provinciale avrà tutto il periodo sufficiente, previsto dalla normativa generale, per applicare le procedure ordinarie. Ciò vuol dire che non sussiste niente di definitivo.

CARLI. Ho l'impressione che occorra indicare il soggetto al quale compete di determinare se il mutamento nella organizzazione comporti o meno una maggiore pericolosità. Faccio un esempio: quando si organizza un centro elettronico, il Comando dei vigili del fuoco prende cognizione non solo della struttura produttiva, ma anche della organizzazione produttiva e, molto correttamente, si preoccupa di conoscere quali sono i luoghi nei quali sono situate le macchine, perchè si può mantenere intatta la struttura, ma si possono verificare spostamenti che possono determinare una concentrazione negli

impieghi dell'energia elettrica e ciò può accrescere la pericolosità. Quindi, una costruzione razionale del testo esigerebbe che si affermasse il principio che i titolari di attività, quando siano apportate modifiche organizzative, indipendentemente dal fatto che ne discenda o meno una maggiore pericolosità, hanno comunque l'obbligo di darne notizia.

TARAMELLI. Mi sembra che il testo va letto nel senso che ogni nuova attività viene assoggettata ad un certificato permanente. Il disegno di legge prevede una norma transitoria per consentire di proseguire l'attività soggetta ai controlli. Le modifiche strutturali o produttive che, eventualmente, si vogliono apportare saranno corredate da tutta la documentazione che occorre per poter proseguire in quelle modifiche. Mi pare che il comma non si debba leggere in termini punitivi, ma di salvaguardia. L'attività non si blocca se si provvede a tutte le operazioni necessarie per il nulla osta provvisorio e ciò vale anche se si ha l'intenzione di modificare sostanzialmente una scelta.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Occorre, però, una correzione che consenta di migliorare e chiarire il testo.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Intanto si possono sopprimere le parole «o gestionale», lasciando però le parole «organizzazione strutturale e produttiva».

PRESIDENTE. Procediamo con ordine. All'articolo 2 sono stati presentati dal relatore due emendamenti. Il primo tende ad inserire dopo il primo comma il seguente secondo comma: «Per le attività alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il nullaosta provvisorio sarà rilasciato dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza delle attività stesse alle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato A annesso alla legge 18 luglio 1980, n. 406».

Il secondo tende a sopprimere al secondo comma, decimo rigo, l'inciso «redatta da professionista abilitato ed iscritto ad albo professionale».

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, con il primo articolo abbiamo introdotto il concetto degli albi professionali, cioè dell'elenco presso il Ministero dell'interno. Il mio secondo emendamento introduce, quindi, una correzione che è conseguenza di ciò.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Metto ai voti il primo emendamento del relatore tendente ad inserire dopo il primo comma il seguente secondo comma: «Per le attività alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il nullaosta provvisorio sarà rilasciato dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza delle attività stesse alle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato A annesso alla legge 18 luglio 1980, n. 406».

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal relatore tendente a sopprimere al secondo comma, decimo rigo, l'inciso «redatta da professionista abilitato ed iscritto ad albo professionale».

È approvato.

GARIBALDI. Ritiro l'emendamento aggiuntivo da me presentato a questo articolo.

BIGLIA. Con l'eliminazione al secondo comma dell'articolo 2 dell'inciso «redatta da professionista abilitato ed iscritto ad albo professionale», qualora non si precisi che si tratta dei soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 1, potrebbe sembrare che la perizia giurata può essere resa da chiunque.

Per ovviare a questo inconveniente propongo di inserire, sempre al terzo comma, l'inciso «redatta da professionista iscritto negli elenchi di cui all'articolo 1».

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento testè presentato dal senatore Biglia, tendente ad introdurre, al secondo comma, l'inciso «redatta da professionista iscritto negli elenchi di cui all'articolo 1».

È approvato.

MURMURA. Vorrei invitare i presentatori dell'emendamento 2.4 a riflettere maggiormente; in questa maniera si introduce il principio del silenzio-assenso in una materia delicata e difficile. È vero che tutto è rimesso all'iniziativa delle parti, nel senso che i pareri devono accompagnare la domanda ai fini della concessione del nullaosta, però il silenzio-assenso, in una materia così delicata, è estremamente problematico.

A mio avviso sarebbe meglio prevedere un termine più ridotto per dare la possibilità di una valutazione da parte degli organi della giustizia amministrativa ma non introdurre il silenzio-assenso. Comunque, per scrupolo di coscienza più che per scrupolo giuridico, ho affermato questo perchè è vero che ci sono responsabilità penali però, dopo che succedono cose spiacevoli sul piano della esistenza fisica delle persone, le responsabilità penali lasciano il tempo che trovano.

TARAMELLI. Manifesto la mia contrarietà anche sul prolungamento dei tempi. La preoccupazione di Saporito e di Biglia è quella di dire che dopo 90 o 120 giorni se non c'è il certificato c'è il silenzio-assenso. Altrimenti che cosa succede? Non succede niente perchè la normativa dice: «nelle more del rilascio del nullaosta provvisorio è consentita la prosecuzione dell'attività soggetta al controllo di prevenzione antincendi»; dopo 90 giorni dunque se non viene rilasciato il certificato non si blocca tutto. L'attività è in corso, richiede un certificato provvisorio e se nei 90 giorni successivi non viene rilasciato il certificato, nelle more, l'attività andrà avanti.

BIGLIA. Insisto ugualmente nell'emendamento. È vero che basta presentare la domanda e richiedere il nullaosta perchè l'attività possa proseguire, però è anche vero che occorre creare uno stimolo per i

Comandi dei vigili del fuoco al fine di sollecitare quanto meno quella perizia giurata che adesso viene rilasciata da soggetti particolarmente qualificati, e quindi creare un termine che ponga i comandi nella situazione di veder concessa automaticamente, per legge, questo nullaosta che, per quanto temporaneo, mi sembra auspicabile.

Insisto quindi nell'emendamento; questa norma non crea i pericoli che esponeva il senatore Murmura visto che questi ci sono già per il fatto che la legge prevede che basta presentare la domanda per poter esercitare l'attività supposta pericolosa. Il pericolo esiste già, occorre contenere nel minor tempo possibile la fase di incertezza e per far questo occorre proprio una norma che abbrevi il tempo e crei uno stimolo per i Comandi dei vigili del fuoco.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Sono contrario all'emendamento e non aggiungo altro alle considerazioni che il collega Taramelli ha svolto.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo il parere contrario del Governo proprio perchè questa formulazione, che in sostanza determina il silenzio-assenso, è in netta contrapposizione con la filosofia del provvedimento che riguarda un problema così delicato come quello della sicurezza e della incolumità pubblica.

Eventualmente, se i colleghi lo riterranno opportuno, si potrebbe esaminare il discorso dello spostamento del termine per il rilascio del nullaosta provvisorio a 120 giorni.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BIGLIA. Intervengo per dichiarazione di voto.

Se si ritiene concesso il nullaosta c'è la possibilità di impugnare il provvedimento di concessione da parte di un contro-interessato, di un vicino e di chiunque ritenga che quella attività sia pericolosa. Altrimenti rimaniamo lo stesso con l'attività pericolosa come ha illustrato Taramelli, ma manca qualunque provvedimento e c'è anche l'impossibilità di impugnarlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4 del senatore Biglia tendente ad aggiungere, infine, al quarto comma dell'articolo 2 le seguenti parole: «il nullaosta si intende concesso trascorsi i 90 giorni di cui sopra».

Non è approvato.

SAPORITO. Ritiro il mio emendamento 2.5 sulla base dell'invito rivoltomi.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Presento un emendamento che tende a elevare il termine di rilascio del nullaosta, menzionato al quarto comma dell'articolo 2, da 90 a 120 giorni.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

È approvato.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Propongo un ulteriore emendamento, al sesto comma, che propone di sopprimere la parola «gestionale».

PRESIDENTE. Il senatore Garibaldi ha presentato due emendamenti (2.6 e 2.7), il primo sostitutivo del quinto comma dell'articolo 2 e il secondo tendente ad inserire dopo il quinto comma di detto articolo un ulteriore comma. Ne do lettura:

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

«La validità del nullaosta provvisorio non supera i tre anni».

GARIBALDI

Dopo il quinto comma inserire il seguente:

«La validità del nullaosta in atto per le attività alberghiere è prorogata di due anni a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge».

GARIBALDI

Senatore Garibaldi, la invito ad illustrarli.

GARIBALDI. Signor Presidente, il primo emendamento è meramente formale, prospettando in parole più correnti il medesimo concetto e prorogando il termine da due a tre anni, così come viene proposto dal relatore.

Il secondo emendamento ripropone lo stesso concetto proposto dal relatore con un analogo emendamento ma in una forma lessicale che, nella mia valutazione, giudico più corrente.

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, anziché cambiare tutta la formulazione avrei preferito sostituire le parole «due anni» con le parole «tre anni»; mi sarebbe sembrato molto più semplice, senza andare a rivoluzionare tutto.

Ritengo invece che si possa accettare il secondo emendamento presentato dal senatore Garibaldi aggiuntivo di un comma.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole in merito ad entrambi gli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Garibaldi, di cui ho poc'anzi dato lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Garibaldi, di cui ho poc'anzi dato lettura.

È approvato.

A questo punto l'emendamento del relatore (al quinto comma, secondo rigo, sostituire le parole «due anni» con le parole «tre anni») è assorbito.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti 2.8 (presentato dai senatori Marchio, Pistolese, Rastrelli e Biglia) e 2.10, presentato dai senatori Saporito e Brugger, il cui contenuto è identico e tende a sostituire le parole «Qualsiasi variante» con le parole «Qualsiasi variante che comporti modifiche sostanziali alle condizioni di sicurezza».

PAVAN, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, mi sono permesso, tramite un emendamento, di fare un'integrazione ulteriore rispetto a quelle proposte dai colleghi. Si tratta, come è evidente, di argomenti molto delicati.

Se lei lo consente, signor Presidente, do lettura dell'emendamento in parola: Sostituire il primo inciso del settimo comma dell'articolo 2, dalle parole «Qualsiasi variante» alle parole «ne comporta la decadenza», con il seguente: «Qualsiasi variante all'organizzazione strutturale e/o produttiva dell'attività del nullaosta provvisorio, pregiudichi le condizioni di sicurezza, ne determina la decadenza».

PAVAN, *relatore alla Commissione*. In questo modo però sorge un problema: chi ne determina la decadenza?

PRESIDENTE. A titolo di dichiarazione di voto, esprimo parere nettamente contrario su questo emendamento.

SAPORITO. Signor Presidente, a me pare che la formulazione del Governo vada incontro a tutte le preoccupazioni emerse dal dibattito in merito a questo delicato argomento. Come rilevava, se non ricordo male, anche il senatore Carli, il problema è quello di individuare chi determina la decadenza e come viene notificata questa variante. C'è infatti un problema di sicurezza ma anche di responsabilità degli uffici. Il Governo con il suo emendamento afferma: «Qualsiasi variante all'organizzazione strutturale e/o produttiva soggetta a controllo, eccetera», cioè deve trattarsi di una variante rientrante in materia sottoposta a controllo, altrimenti l'ufficio finisce con l'assumersi responsabilità non sue in merito ad esempio alla decadenza per eventuali ricorsi giurisdizionali.

Ritengo quindi che la formulazione del Governo possa essere accettata perchè viene incontro a tali esigenze anche di sicurezza e ringrazio il Governo per la presentazione di questo emendamento che ovviamente farebbe ritirare il mio.

TARAMELLI. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento presentato dal Governo in quanto crea una situazione a mio parere un po' paradossale. Esso pone infatti in capo al soggetto che effettua le modifiche di stabilire se pregiudica con esse lo stato di sicurezza, il che non può essere accettabile e consentito perchè può esserlo solo per gli organi deputati a stabilire la sicurezza degli impianti.

Mi permetto ancora di insistere - l'ho già detto prima e lo ripeto ora in una battuta - sul fatto che questo comma, così come è formulato, non crea intralci all'attività perchè soltanto quando uno vuole apportare modifiche sostanziali si munisce di certificato per il nuovo impianto e quindi è già scaduto il nullaosta provvisorio. Lo ripeto, il comma così come è formulato non viene a pregiudicare nessuna attività, perchè prima di operare modifiche sostanziali si richiede il rilascio del certificato permanente, e non di quello provvisorio, quindi non crea problemi di alcun genere.

SAPORITO. Mi permetta una domanda, senatore Taramelli: che fa nel frattempo un'azienda che deve esercitare un'attività?

TARAMELLI. Ma nessuno fa prima la modifica e poi chiede il permesso, perchè non è nemmeno possibile, ma chiede prima il permesso con tutta la certificazione necessaria. A quel punto scatta il certificato provvisorio, quindi non crea difficoltà. Pertanto esprimo parere contrario.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ho detto che presentavo un emendamento per vedere di superare certe difficoltà. Mi è stato fatto anche presente che, in base a un decreto del Ministro dell'interno del 1982, i responsabili di attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto, hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del certificato di prevenzione incendi quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni volta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente adottate, indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati...

TARAMELLI. Quindi prima di modificare, chiede!

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Le preoccupazioni qui manifestate fanno parte anche di un decreto specifico del Ministro dell'interno per quanto riguarda il controllo di quelle attività che sono soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

BIGLIA. Aggiungiamo anche noi quel «precedentemente accertate» di cui ha fatto cenno il Governo.

MURMURA. Signor Presidente, qui la questione è piuttosto delicata, perchè oltre alle responsabilità e alle autorizzazioni dei vigili del fuoco, se si operano delle modifiche strutturali all'edificio, deve intervenire anche l'autorità comunale per le autorizzazioni o le concessioni di carattere edilizio. Quindi io vorrei che questo problema fosse esaminato anche sotto questo angolo visuale. Non vorrei che si andasse a creare una norma che alla fin fine rende più difficile l'esercizio delle attività economiche e via dicendo. Poichè questo sera non credo che riusciremo ad approvare il provvedimento, accantoniamo questo comma ed esaminiamolo anche sotto quest'angolo visuale in modo che

si possa più celermente procedere. Anzi, sarebbe forse meglio che chi ha presentato emendamenti si riunisse informalmente, in modo da evitare che questa sede, che è deliberante, proceda come una referente.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno accedere alla proposta fatta dal senatore Murmura.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle ore 20,05, è ripresa alle ore 20,30.

«Integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416» (829), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416», già approvata dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatrice Colombo Svevo, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

COLOMBO SVEVO, *relatore alla Commissione*. Si tratta di un disegno di legge presentato dal Governo e già approvato dalla Camera dei deputati allo scopo di integrare i contributi per i finanziamenti destinati allo sviluppo della stampa quotidiana e periodica. La legge n. 416 del 1981 che disciplina le imprese editrici, prevede all'articolo 29 la costituzione di un fondo per i contributi in conto interesse a carico del bilancio dello Stato sui finanziamenti destinati allo sviluppo della stampa quotidiana e periodica; il presente disegno di legge prevede all'articolo 1 che per ciascuno degli anni finanziari dal 1984 al 1993 ci sia a disposizione un ulteriore contributo di dieci miliardi ai fini della realizzazione delle iniziative di ristrutturazione.

Il provvedimento si rende necessario in quanto il comitato previsto dalla legge n. 416 ha già deliberato finanziamenti che hanno assorbito l'attuale disponibilità: che era di cinque miliardi per il 1982 e di dieci miliardi per ognuno dei nove esercizi più cinque miliardi per l'ultimo esercizio.

L'articolo 2 modifica il terzo comma dell'articolo 33 della legge n. 416, prevedendo che la garanzia del fondo centrale si applichi con le stesse modalità del primo comma della legge n. 675 riguardo alla ristrutturazione, riconversione e sviluppo del settore industriale.

L'articolo 3 indica la copertura finanziaria. Il disegno di legge non entra nel merito dei meccanismi previsti dalla legge n. 416 che però anche nella discussione della Camera dei deputati sono stati oggetto di approfondimenti e, per esplicita ammissione del Governo, abbisognano quanto meno di una verifica e probabilmente anche di correttivi. Non sono stati presentati emendamenti anche perchè è stato presentato un disegno di legge che modifica alcune norme della legge n. 416 proprio

sui punti emersi dal dibattito: il problema del controllo, l'agevolazione delle procedure, il problema della distribuzione, il problema della disciplina del mercato della pubblicità. È stato unanime il consenso sul disegno di legge, così come si è stabilito di rimandare il resto ad una successiva discussione che entri nel merito dell'applicazione della legge n. 416 e dei suoi meccanismi applicati.

Chiedo quindi che anche la nostra Commissione accolga il disegno di legge per arrivare ad una approvazione sollecita del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SAPORITO. Nel mio intervento illustrerò anche l'emendamento da me presentato.

Sono favorevole al disegno di legge che affronta il problema della stampa, problema molto grave. Però, devo lamentare che, nonostante tutte le associazioni degli emigrati abbiano fatto presente, con documento unitario, al Governo la tragica situazione in cui si trova la stampa per l'emigrazione, intendendo per tale non soltanto i giornali e periodici italiani pubblicati all'estero per le nostre comunità emigrate, ma anche la stampa periodica e i giornali pubblicati in Italia e con diffusione prevalente all'estero, non vi è stata grande attenzione per i problemi che in questo documento unitario sono stati sottolineati. Vi è urgenza di affrontare il tema e di contribuire in maniera seria a questa stampa. Parliamo sempre dei problemi dell'emigrazione, adesso abbiamo approvato qualche legge in questo ramo del Parlamento, tutto il Governo ha dedicato nel suo programma una apposita attenzione ai problemi dell'emigrazione, però, quando si va al dunque, quando si vanno a fissare nei disegni di legge contributi alla stampa, in effetti si mortifica la stampa dell'emigrazione e l'emendamento da me presentato tende ad introdurre un articolo aggiuntivo; tende a sanare questa carenza e in fondo si chiede al Governo di stabilire nel biennio 1984-85 la fissazione di un contributo, secondo il documento unitario votato dalle associazioni storiche nazionali dell'emigrazione e trasmesso a tutte le forze politiche ed al Governo.

Il testo del mio emendamento è il seguente: «aggiungere, dopo l'articolo 1, il seguente: «per il biennio 1984-85 viene fissato nella misura di lire due miliardi annui il contributo previsto dalla legge 5 agosto 1981, n. 416 in favore dei giornali o periodici in lingua italiana pubblicati all'estero e dei giornali o periodici concernenti i problemi dell'emigrazione pubblicati in Italia e diffusi prevalentemente all'estero»».

PRESIDENTE. Devo far presente che questo emendamento deve essere trasmesso alla Commissione bilancio.

GARIBALDI. Vorrei chiedere al collega Saporito se è nota la consistenza di questa stampa. Mi riferisco al fatto che per ogni anno andiamo a utilizzare uno stanziamento di dieci miliardi per la stampa nazionale, di cui conosciamo l'entità, e qui si ipotizza il 20 per cento per questa stampa specifica. Vi è secondo me una sproporzione.

Per il resto sono favorevole.

TARAMELLI. Daremo parere favorevole all'insieme della legge perchè si tratta di una misura urgente in quanto va a rimpinguare un fondo che si è esaurito o, comunque, ha bisogno di essere rimpinguato per far fronte a molte esigenze e particolarmente a quelle dei processi di ristrutturazione e di rinnovamento tecnologico delle attività editoriali dei quotidiani e dei periodici. Però, è risultato chiaro anche qui da noi, grazie al dibattito svoltosi alla Camera, che vi sia l'esigenza di una valutazione complessiva di come ha funzionato questa legge e l'esigenza di opportuni adeguamenti. Infatti risulterebbe che il Governo ha presentato un disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento e non emendamenti, come sembrava intenzionato pure inizialmente. Questo provvedimento è particolarmente necessario.

Urgono problemi come quelli relativi alla questione della concentrazione editoriale o come quello particolarmente delicato che riguarda la Rizzoli, sulla quale avevamo deciso di discutere in relazione ad una interpellanza del senatore Margheri collegata alla relazione semestrale del garante. Si tratta quindi di un impegno che avevamo già assunto, che, partendo dal fatto specifico della Rizzoli, si è trasformato nell'esigenza di un esame più complessivo della legge per garantire la libertà e la pluralità della stampa.

E quindi, manifestando questa esigenza, però sapendo l'impossibilità di compiere in questo momento un'indagine di carattere più generale, confermiamo il nostro voto favorevole a questo disegno di legge.

Mi permetto di invitare il senatore Saporito a voler ritirare il suo emendamento, data l'urgenza di questo provvedimento, ed eventualmente formularlo come ordine del giorno, prescindendo dalla somma da indicare: ciò per manifestare l'esigenza di tener presente anche queste iniziative di carattere editoriale che sono rivolte in particolare ai nostri emigrati, per i quali ritengo sia giusto avere attenzione; ma ritengo anche che non sia giusto, per questo, bloccare l'approvazione di questo disegno di legge, data la sua urgenza.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

COLOMBO SVEVO, *relatore alla Commissione*. Ringrazio intanto i colleghi perchè hanno colto l'urgenza della legge e quindi hanno evitato su alcuni temi tutto il dibattito che è però solo rinviato ad una data successiva rispetto ad alcune applicazioni della legge stessa.

Io vorrei pregare il senatore Saporito, data l'urgenza del provvedimento, di trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno, senza però stabilire la quota di finanziamento perchè questa parte è rinviata ad una discussione nel merito, e ad una valutazione complessiva che oggi forse non siamo in grado di fare.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono d'accordo con quanto espresso dal relatore; mi farò parte diligente sia per rappresentare alcune osservazioni espresse dal relatore, sia per rappresentare le richieste contenute nell'emendamento del senatore

Saporito (che pregherei di trasformare tale emendamento in un ordine del giorno) alla Presidenza del Consiglio, che è competente per la specifica materia.

SAPORITO. Signor Presidente, accetto l'invito del collega Taramelli, del relatore e del Governo e presento il seguente ordine del giorno; però non posso accettare l'invito a non indicare la cifra perchè c'è una cifra già indicata nella legge n. 416. Io chiedo che siano perlomeno due miliardi annui: altrimenti, che ordine del giorno presento?

«La 1^a Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 829, impegna il Governo ad esaminare i problemi relativi alla stampa dell'emigrazione, la cui drammatica situazione è stata anche recentemente sottolineata da apposito documento votato all'unanimità dalle associazioni nazionali dell'emigrazione, e di valutare la possibilità di fissare, per il biennio 1984-85, in un importo non inferiore a due miliardi annui di lire, il contributo previsto dalla legge n. 416 del 1981 in favore dei giornali e periodici dell'emigrazione pubblicati all'estero o in Italia e diffusi prevalentemente all'estero».

DE SABBATA. Signor Presidente, noi siamo contrari ad un ordine del giorno che indichi anche la cifra. Abbiamo già indicato, il fatto che noi ci aspettiamo una revisione che non riguardi solo questo punto della legge n. 416.

Quindi possiamo chiedere che siano tolte almeno le cifre, per assumere un atteggiamento di benevola astensione.

SAPORITO. Io dico di aumentare congruamente le disponibilità della stampa all'estero perchè o ci si crede a certe cose o non ci si crede.

PRESIDENTE. Si potrebbe allora sostituire nell'ordine del giorno da lei proposto la espressione: «di fissare, per il biennio 1984-85, in un importo non inferiore a due miliardi annui di lire,», con l'altra: «di aumentare congruamente, per il biennio 1984-85».

SAPORITO. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno proposto dal senatore Saporito risulta allora così formulato:

«La 1^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 829, impegna il Governo ad esaminare i problemi relativi alla stampa dell'emigrazione, la cui drammatica situazione è stata anche recentemente sottolineata da apposito documento votato all'unanimità dalle associazioni nazionali dell'emigrazione, e di valutare la possibilità di aumentare congruamente, per il biennio 1984-85, il contributo previsto dalla legge n. 416 del 1981 in favore dei giornali e periodici dell'emigrazione pubblicati all'estero o in Italia e diffusi prevalentemente all'estero».

(0/829/1/1)

SAPORITO. L'ordine del giorno si illustra da sè.

COLOMBO SVEVO, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'ordine del giorno.

BARSACCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domando al proponente se insiste per la votazione.

SAPORITO. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Saporito su cui il relatore e il Governo si sono dichiarati favorevoli.

È approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Per ciascuno degli anni finanziari dal 1984 al 1993 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente il concorso dello Stato in conto interessi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica.

È approvato.

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è così modificato:

«La garanzia del fondo si applica con le stesse modalità previste dal primo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni».

È approvato.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 nella specifica voce: «Rifinanziamento del fondo per il credito agevolato di cui all'articolo 29 della legge n. 416 del 1981».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

GARIBALDI. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo socialista al disegno di legge in esame.

MURMURA. A nome del Gruppo della Democrazia cristiana, dichiaro il voto favorevole su questo disegno di legge n. 829, auspicando però che il disegno di legge in corso di presentazione da parte del Governo comprenda modifiche a tutte quelle norme della legge n. 416 che si sono rivelate insufficienti.

PRESIDENTE. Vorrei precisare, per rispondere alla sollecitazione del senatore Taramelli, che in una delle nostre prossime sedute sarà posta all'ordine del giorno la relazione del garante per l'editoria e questa rappresenterà un punto di riferimento per esaminare l'intera problematica.

Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 20,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO